



MINISTERO DELL'INTERNO

*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Udine*

DISCIPLINA DEI CRITERI DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA EFFETTUARSI IN RELAZIONE AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI, FINO ALLA SOGLIA DEI 40.000 EURO, IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 52 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, nel seguito anche Codice e, in particolare, il Libro II Parte I che disciplina i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RICHIAMATO l’art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice, che prevede le ipotesi di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché per i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro; VISTO, in particolare, l’articolo 52 del Codice, secondo cui in caso di affidamento diretto di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b) di importo inferiore a 40.000,00 euro gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti attraverso un’autodichiarazione e la stazione appaltante verifica le dichiarazioni rese dagli operatori anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità da predeterminare ogni anno; qualora in conseguenza di tali controlli, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, “la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento”;

RICHIAMATO, l’art. 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, che prevede l’effettuazione di idonei controlli da parte delle amministrazioni procedenti sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche successivamente all’erogazione dei benefici, rese dai soggetti partecipanti ai procedimenti amministrativi, compresi i procedimenti inerenti ai contratti pubblici;

RITENUTO necessario, al fine di dare attuazione alla sopra citata normativa, provvedere all’individuazione dei criteri di verifica a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà rese dagli operatori economici nell’ambito delle procedure di affidamento diretto di importo inferiore a 40.000,00 euro IVA esclusa, di cui all’articolo 50 del Codice, comma 1, lett. a) e b) del Codice, anche al fine di assicurare uniformità e trasparenza delle modalità di effettuazione dei controlli a campione di cui trattasi;

VALUTATA la specificità degli affidamenti operati dalla Prefettura di Udine-UTG;

APPROVA

i seguenti criteri di effettuazione dei controlli a campione sul possesso dei requisiti da effettuarsi in relazione agli affidamenti diretti di forniture, servizi e lavori, fino alla soglia dei 40.000 euro, in ottemperanza all’art. 52 del codice dei contratti.



MINISTERO DELL'INTERNO

*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Udine*

**ART. 1 - OGGETTO E SCOPO**

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000, sono stabiliti i criteri e le modalità operative di effettuazione dei controlli a campione sulle autodichiarazioni presentate dagli operatori economici nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore ai 40.000 euro, al fine di assicurare il celere sviluppo di processi di controllo, con modalità semplificate e secondo parametri imparziali, in attuazione di quanto disposto dal art. 52 del Codice.
2. I controlli sono finalizzati a verificare la rispondenza tra le informazioni rese dall'operatore economico e quelle in possesso dell'amministrazione o di altre pubbliche amministrazioni, al fine di garantire la massima trasparenza, efficacia e legittimità dell'azione amministrativa.
3. I controlli hanno ad oggetto la documentazione di seguito indicata:
  - a) dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 94 (cause di esclusione automatica), articolo 95 (cause di esclusione non automatica), articolo 98 (illecito professionale grave), nonché, ove previsti, dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore a 40.000,00 euro IVA esclusa;
  - b) documenti di riconoscimento esibiti ai sensi dell'articolo 45 del citato decreto;
  - c) qualsiasi altra dichiarazione resa in sostituzione di atti, documenti e certificati rilasciabili da una pubblica amministrazione o da un gestore di pubblico servizio, prodotte ai fini della stipula di un contratto d'appalto, entro la soglia di cui alla precedente lett. a), in sostituzione delle ordinarie certificazioni, di cui posseggono la stessa validità formale e temporale.
4. Resta fermo l'obbligo di verifica della regolarità del DURC prima di concludere TUTTE le procedure.

**ART. 2 - CRITERI E MODALITÀ PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE**

1. I controlli devono essere effettuati su un campione significativo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione ovvero di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 52 del Codice e dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, estratto dall'insieme degli affidamenti effettuati nel periodo di riferimento, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi.
2. Al fine di estrarre un campione significativo delle dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo gli affidamenti sono classificati in base al loro valore al netto dell'IVA, come di seguito riportato:
  - a) per gli appalti di forniture, servizi e lavori di valore fino all'importo di euro 10.000,00, il campione da sottoporre a controllo è individuato nella percentuale del 10% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, presentate nel corso dell'anno solare nell'ambito degli affidamenti operati dalla Prefettura di Udine UTG, con la frequenza, pertanto, di un controllo a campione, ogni 10 affidamenti operati;
  - b) per gli appalti di forniture, servizi e lavori di importo pari o superiore a 10.000,00 euro ed inferiore ad euro 40.000 euro, il campione da sottoporre a controllo è individuato nella percentuale del 20% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, presentate nel corso dell'anno solare, nell'ambito degli affidamenti diretti operati dalla Prefettura di Udine UTG.



MINISTERO DELL'INTERNO

*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Udine*

3. L'individuazione del campione da sottoporre a controllo, mediante il metodo del sorteggio, dovrà avvenire semestralmente (due volte l'anno), ovvero entro il 31 luglio, per le dichiarazioni presentate nel primo semestre (dal 1° gennaio al 30 giugno), ed entro il 31 gennaio, per le dichiarazioni presentate nel secondo semestre (dal 1° luglio al 31 dicembre) dell'anno solare precedente.

4. Il sorteggio del campione potrà essere effettuato con l'utilizzo di software generatori di numeri casuali (es. Microsoft Office Excel o simili) che siano facilmente verificabili e che non consentano la previsione o la manipolazione dei risultati, previa predisposizione di un elenco numerato degli affidamenti effettuati nel periodo di riferimento, disposti in ordine cronologico in base alla data e al numero di protocollazione delle relative decisioni di contrarre ovvero con altri metodi di sorteggio. A tal fine, per garantire i principi di trasparenza e di verificabilità del processo, si preferiranno, ove possibile, l'utilizzo di soluzioni open source per consentire l'ispezione del codice sorgente ovvero strumenti dotati di documentazione chiara e accessibile riguardo gli algoritmi di generazione.

5. Le attività di controllo a campione dovranno essere avviate, di regola, entro 30 giorni dalla fine del semestre oggetto di verifica.

6. I controlli sono effettuati, di regola, mediante accesso al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico sul Portale ANAC, a cura del personale in servizio presso l'Ufficio Attività Contrattuale della Prefettura incaricato della gestione della procedura estratta.

7. Il complesso delle operazioni di controllo, composto sia dalle operazioni di sorteggio del campione, sia dal risultato delle verifiche effettuate successivamente, deve essere documentato con apposito verbale, in modo che possa esserci una traccia verificabile in caso di contestazioni.

8. Per l'attuazione delle verifiche previste dal presente Regolamento, la stazione appaltante istituisce i seguenti registri:

a) un registro delle procedure concluse di valore fino all'importo di euro 10.000,00 inserite, per annualità e in ordine cronologico;

b) un registro delle procedure concluse di valore compreso fra euro 10.000,00 ed euro 40.000,00 inserite, per annualità e in ordine cronologico.

Nei suddetti registri sono annotate le procedure oggetto di verifica, i documenti sottoposti a controllo e il relativo esito.

9. Resta ferma la facoltà della Prefettura di effettuare i controlli anche in relazione ad affidamenti non inclusi nel campione sorteggiato.

### ART. 3 - ESITO DEI CONTROLLI

1. Laddove dai controlli effettuati emergessero errori e/o imprecisioni tali da non costituire falsità ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e tali da poter essere sanati con successiva dichiarazione, i soggetti interessati saranno invitati dalla stazione appaltante ad integrare o a rettificare la propria dichiarazione entro un termine congruo. La regolarizzazione può riguardare aspetti formali e procedurali, con esclusione del contenuto delle dichiarazioni rese dall'operatore economico. In caso di mancata regolarizzazione, la stazione appaltante, adotta i provvedimenti di cui al successivo comma 2.



MINISTERO DELL'INTERNO

*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Udine*

2. Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni/ di cui all'articolo 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, la stazione appaltante, previa comunicazione all'operatore, secondo quanto previsto dall'articolo 52, comma 2 del Codice:

a) per i contratti ancora in corso di esecuzione, procede alla risoluzione del contratto, alla escussione della garanzia definitiva, ove richiesta, alla comunicazione all'ANAC ed alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da 1 a 12 mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento.

b) per i contratti già eseguiti al momento dell'accertamento dell'insussistenza dei requisiti dichiarati, procede alla sola comunicazione all'ANAC ed alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da 1 a 12 mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento, nonché all'escussione della cauzione ove richiesta e non ancora svincolata.

3. Resta ferma l'applicazione delle eventuali penali previste nella documentazione contrattuale e delle ulteriori sanzioni previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.

**ART. 4 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Le autocertificazioni richieste devono contenere esclusivamente le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali strettamente necessarie alle finalità per le quali vengono acquisite e saranno trattate nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e Regolamento UE 2016/679).

2. Restano fermi gli obblighi di trasparenza, pubblicazione e comunicazione ad ANAC contemplati dalla vigente normativa in tema di appalti pubblici rispetto ai quali il consenso al trattamento dei dati si considera, in ogni caso, prestato con il rilascio delle dichiarazioni richieste ai fini dell'affidamento.

**ART. 5 – ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito della Prefettura. Le relative disposizioni restano valide fino alla data di revoca, totale o parziale, oppure a seguito di modifiche normative e/o regolamentari dell'Amministrazione centrale.

2. In sede di prima applicazione, per gli affidamenti già effettuati alla data di cui al comma 1, le attività di controllo si considerano assolte qualora l'Ufficio Attività Contrattuale verifichi l'avvenuto raggiungimento delle soglie percentuali di cui al precedente art. 2, comma 2.

Udine, data del protocollo

IL PREFETTO  
(Lione)